

INVALIDITÀ CIVILE: COME FARE?



Il medico certificatore (medico di base) deve compilare il cosiddetto certificato introduttivo che contiene, oltre ai dati anagrafici del paziente, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la diagnosi.

E' necessario anche che il medico compili ONLINE il certificato e dia all'interessato l'originale (da consegnare durante la visita) e la ricevuta completa dove compare il numero univoco di protocollo che attesta l'attivazione della procedura.

Per alcune province (Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste e dal 30 settembre 2025 per: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza) la richiesta si apre con l'invio da parte del medico del CERTIFICATO INTRODUTTIVO. Non è quindi necessario, per l'interessato, inviare il certificato all'INPS attraverso la procedura telematica come avveniva in passato.



Se non è residente nelle province interessate, l'interessato può prenotare, in autonomia (utilizzando il portale INPS con lo SPID) o **FACENDOSI ASSISTERE DAL PATRONATO**, la visita presso la Commissione Medico Legale (o, nelle regioni dove è previsto, presso l'INPS). Il certificato medico emesso, in caso di richiesta invalidità, vale 90 giorni.

Se la persona non è trasportabile, il medico può richiedere la visita medica domiciliare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'appuntamento.

Si può effettuare la visita facendosi assistere da un medico di fiducia. Alla visita bisognerà portare il documento di identità e la **DOCUMENTAZIONE IDONEA** all'accertamento dell'invalidità.

La Commissione Medica redigerà il verbale che sarà inviato alla persona che ne ha fatto richiesta in due copie: una contenente anche i dati sanitari sensibili e l'altra senza (il cosiddetto verbale con gli "omissis"):

- I cittadini non sono tenuti a far visionare il verbale con i dati sensibili salvo nei casi previsti.
- Per ottenere alcune agevolazioni (es. ingresso ridotto al cinema o al teatro) è sufficiente il verbale con gli "omissis".

! Se la Commissione Medica lo ritenesse opportuno, il verbale potrebbe essere soggetto a revisione. Sarà quindi necessario, alla scadenza, presentarsi nuovamente in Commissione (non chiedendo il certificato medico al certificatore, in quanto la visita sarà prenotata direttamente dalla Commissione).

! Se la percentuale risultante fosse superiore al 74% si potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.



Nel caso in cui si voglia contestare il verbale ricevuto, **ENTRO 6 MESI** si può presentare in Tribunale la richiesta di istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.

A quel punto, il giudice nomina un consulente tecnico (medico) per istruire una perizia alla quale partecipa anche l'INPS.

Al termine della perizia il consulente invia la bozza risultante sia al cittadino sia all'INPS e attende eventuali pareri. In caso il parere espresso sia accettato da entrambi, il giudice emette il decreto e quest'ultimo è inappellabile.

Se non è accettato, si procede con la causa vera e propria che terminerà con una sentenza.

LA SENTENZA EMESSA È INAPPELLABILE. In caso di procedimento in corso, non è possibile chiedere l'aggravamento.



LEGGE 104



CHE FARE?

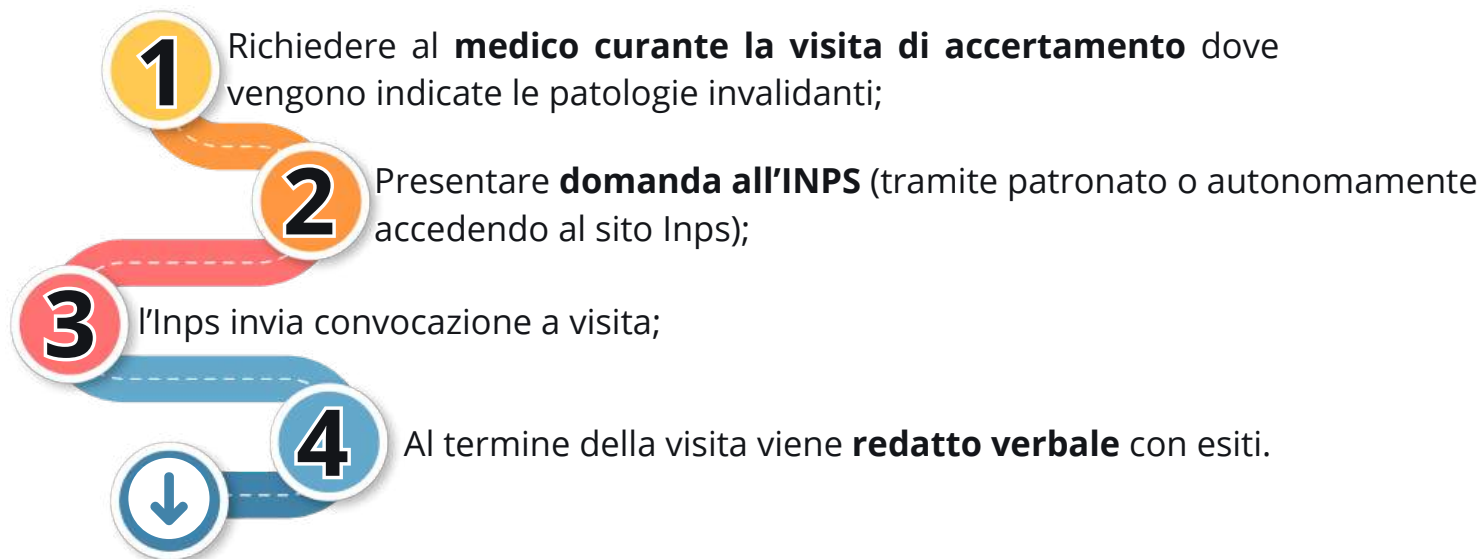
La **legge 104** è la legge di riferimento per quanto concerne i **diritti**, **l'integrazione sociale** e **l'assistenza delle persone con disabilità**.

CHI NE HA DIRITTO?

- **Lavoratore**;
- **Genitori**, anche adottivi o affidatari, **di figli disabili** in situazione di gravità;
- **Coniuge**, parte dell'unione civile, convivente di fatto del disabile;
- **Parenti o affini entro il secondo grado** (rapporto di parentela con il titolare: nonno/a; nipote inteso come figlio/a del/la figlio/a, fratello o sorella, rapporto di affinità nonno o nonna del coniuge, nipote inteso come figlio/a del/la figlio/a del coniuge, cognato o cognata);
- **Parenti o affini di terzo grado** (rapporto di parentela con il titolare: nipote inteso come figlia o figlio del fratello o della sorella; zio e zia inteso come fratello o sorella del padre o della madre; rapporto di affinità zii e figli di fratelli o sorelle: possono beneficiare della legge 104 qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti).



ITER 104



Nell'esito può comparire una delle due diciture:

1) Art. 3 comma 1, Legge 104/1992:

si riconosce alla persona una condizione di disabilità e quindi potrà accedere ad alcuni benefici, ma non è riconosciuta la necessità di sostegno intensivo.

2) Art.3 comma 3, Legge 104/1992:

grazie al comma 3 si ottiene il riconoscimento del sostegno intensivo che permette accesso a ulteriori benefici e prestazioni. Grazie a questo comma e' possibile richiedere permessi e congedi lavorativi.

- I beneficiari della Legge 104/1992 comma 3 possono fare domanda tramite sito Inps o patronato.
- Inoltrare il riepilogo "Dati domanda online" e il verbale "Commissione medica per l'accertamento dell'handicap" dopo aver contattato preventivamente l'ufficio 8397 Amministrazione per le modalità di invio e per conoscenza al gestore delle risorse di riferimento.
- Fare censimento in Clarity → Self Service → Familiari del disabile per cui si richiedono i permessi.



I PERMESSI

Lavoratore:

- **3 giorni al mese**, frazionabili in ore (non cumulabili): codice DM Time -> **TA1**

- **2 ore al giorno**: codice DM Time -> **QB5**

Caregiver:

- **3 giorni al mese**, frazionabili in ore (non cumulabili): codice DM Time -> **RA1**

- **Permessi orari** figlio con handicap grave entro 3 anni: codice DM Time -> **XB3**

Dal 12 agosto 2022 è stata eliminata la figura del referente unico.

Gli aventi diritto posso alternarsi nell'assistenza del disabile, sempre nel limite dei 3 giorni al mese.

Precisiamo che i permessi sopra indicati non sono utilizzabili in caso di ricovero dell'assistito. Per casi particolari vedasi **circolare Presenze Assenze 2023CT2**.

CONGEDO STRAORDINARIO:

previsto art. 4 comma 2 della legge numero 53/2000 che consiste in un **periodo di assenza dal lavoro (continuativo o a tratti fino ai 2 anni nell'arco della vita lavorativa)** tale congedo è coperto da un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione) entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente e da contribuzione figurativa. Per utilizzare questo congedo è necessaria la convivenza con il disabile. Si precisa che la scelta del congedo straordinario esclude la possibilità di accedere ai 3 giorni di permesso mensili.

